

Disegno di

## **LEGGE**

### **sulle commesse pubbliche (LCPubb)**

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 28 ottobre 1998 no. 4806 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 19 gennaio 2001 no. 4806 R della Commissione della legislazione,

**d e c r e t a :**

#### **CAPITOLO I - PRINCIPI GENERALI**

##### **Articolo 1**

**Scopi**

La presente legge:

- a) disciplina in maniera trasparente la procedura per l'aggiudicazione di ogni genere di commesse pubbliche;
- b) promuove un'efficace e libera concorrenza tra gli offerenti;
- c) garantisce la parità di trattamento tra tutti gli offerenti nonché un'aggiudicazione imparziale, a pari qualità;
- d) promuove l'impiego parsimonioso delle risorse finanziarie pubbliche.

##### **Articolo 2**

**Committenti**

<sup>1</sup>Alla presente legge sottostanno:

- il Cantone, i Comuni e gli altri enti preposti a compiti cantonali o comunali retti dal diritto cantonale o intercantonale;
- le società di diritto privato di cui il Cantone e/o i Comuni detengono la maggioranza della proprietà e che svolgono un compito pubblico;
- altri committenti per opere sussidiate, quando il sussidio cantonale supera il 50% della spesa sussidiabile o 1'000'000.-- di franchi.

<sup>2</sup>Non sottostanno:

- la Banca dello Stato;
- le aziende che commerciano beni o servizi in un ambito di libera concorrenza, limitatamente all'acquisto dei beni o servizi commerciati.

<sup>3</sup>Sono possibili deroghe per l'aggiudicazione di opere sussidiate dalla Confederazione se la legge o l'Autorità federale lo richiedono.

<sup>4</sup>Il Consiglio di Stato può decidere di applicare la presente legge o singole disposizioni ad altre commesse pubbliche.

### **Articolo 3**

#### **Eccezioni**

<sup>1</sup>Nell'assegnazione delle commesse, il committente non è tenuto a seguire le disposizioni di questa legge se:

- a) sono minacciati i buoni costumi, l'ordine pubblico e la sicurezza;
- b) lo esigono la protezione della salute e della vita dell'uomo o vengono messi in pericolo animali o vegetali;
- c) sono lesi dei diritti di protezione in materia di proprietà intellettuale.

<sup>2</sup>La presente legge non é applicabile per l'aggiudicazione di commesse sottoposte al concordato intercantonale sugli appalti pubblici.

### **Articolo 4**

#### **Definizioni**

<sup>1</sup>Si definisce commessa edile, un contratto a titolo oneroso tra committente e offerente in merito all'esecuzione di opere di edilizia o genio civile.

<sup>2</sup>Si definisce commessa di fornitura, un contratto a titolo oneroso tra committente e offerente in merito all'acquisto di beni mobili, segnatamente mediante compravendita, leasing, locazione, affitto o nolo-vendita.

<sup>3</sup>Si definisce commessa di servizio, un contratto oneroso tra committente e offerente riguardante la fornitura di una prestazione che non può essere annoverata tra le commesse edili o le forniture.

### **Articolo 5**

#### **Principi generali**

<sup>1</sup>Nell'aggiudicazione di commesse pubbliche devono essere osservati i seguenti principi:

- a) assicurare in tutte le fasi della procedura la parità di trattamento tra gli offerenti aventi domicilio o la loro sede in Svizzera, nella misura in cui i Cantoni di provenienza garantiscono la reciprocità;
- b) garantire una concorrenza efficace;
- c) aggiudicare la commessa unicamente a offerenti che garantiscono l'adempimento degli obblighi verso le istituzioni sociali, l'adempimento del pagamento delle imposte e del riversamento delle imposte alla fonte, il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei lavoratori e dei contratti collettivi di lavoro vigenti nei Cantoni per categorie di arti e mestieri; dove non esistono, fanno stato i contratti nazionali mantello;
- d) garantire la parità di trattamento tra uomo donna;
- e) rispettare le norme di ricusa;
- f) vietare la negoziazione delle offerte;
- g) tutelare la natura confidenziale dei dati comunicati dall'offerente. Sono salve le comunicazioni che saranno pubblicate dopo l'aggiudicazione.

## **Articolo 6**

### **Valore della commessa**

<sup>1</sup>Una commessa non può essere suddivisa con l'intento di eludere la procedura del pubblico concorso (procedura libera e selettiva), rispettivamente della procedura ad invito.

<sup>2</sup>Se, per la realizzazione di un'opera edile, il committente aggiudica diverse commesse edili non simili tra loro, è determinante il loro valore singolo.

<sup>3</sup>Se il committente aggiudica diverse commesse di forniture o di servizi in diverse commesse singole (lotti), simili fra di loro, il valore della commessa è calcolato come segue:

- a) al valore effettivo delle commesse periodiche aggiudicate nel corso degli ultimi 12 mesi; o
- b) al valore stimato delle commesse periodiche aggiudicate nel corso dei 12 mesi che seguono l'assegnazione.

<sup>4</sup>Se una commessa contiene l'opzione per commesse successive, è determinante il valore complessivo.

## **CAPITOLO II - TIPI DI PROCEDURA**

### **Articolo 7**

#### **Tipi e scelta della procedura**

<sup>1</sup>Una commessa pubblica viene aggiudicata nell'ambito di una procedura libera o selettiva.

<sup>2</sup>È ammessa la procedura a invito o un incarico diretto per commesse secondo le norme della presente legge.

<sup>3</sup>Il committente rende annualmente pubblica la lista delle commesse aggiudicate a invito o incarico con importi superiori a fr. 5'000.--.

### **Articolo 8**

#### **Procedura libera**

<sup>1</sup>Il committente mette pubblicamente a concorso la commessa prevista.

<sup>2</sup>Tutti i candidati possono presentare un'offerta.

### **Articolo 9**

#### **Procedura selettiva**

<sup>1</sup>Il committente mette pubblicamente a concorso la commessa prevista.

<sup>2</sup>Tutti i candidati possono presentare una domanda di partecipazione.

<sup>3</sup>Il committente determina, in base ai criteri di idoneità fissati dalla legge o dai documenti di gara, i candidati che possono presentare un'offerta.

<sup>4</sup>Egli può limitare il numero degli offerenti da invitare se lo richiede l'esecuzione razionale della procedura di aggiudicazione.

### **Articolo 10**

#### **Procedura ad invito. Definizione**

<sup>1</sup>Nella procedura ad invito il committente decide quali offerenti vuole invitare direttamente, senza pubblicazione del bando di gara, a presentare un'offerta entro un termine adeguato.

<sup>2</sup>Gli offerenti devono essere rispettosi dei principi procedurali dell'art. 5 cpv. 1 della presente legge.

<sup>3</sup>Il numero di offerenti da invitare non può essere inferiore a tre.

### **Articolo 11**

#### **Campo di applicazione**

<sup>1</sup>È possibile ricorrere alla procedura ad invito:

- a) quando la spesa prevista non supera i seguenti importi per singola commessa:
  - fr. 200'000.-- per commesse edili di impresario e di pavimentazione stradale;
  - fr. 50'000.-- per commesse edili di altro genere e artigianali;
  - fr. 100'000.-- per commesse di fornitura;
  - fr. 383'000.-- per prestazioni di servizio;
- b) quando in una procedura libera o selettiva non vengono presentate offerte accettabili o nessun offerente adempie ai criteri di idoneità;
- c) quando si tratti di commesse che richiedono qualità e abilità professionali particolari o l'applicazione di provvedimenti e attrezzature speciali.

<sup>2</sup>I Comuni e gli altri enti pubblici possono fissare per regolamento valori soglia inferiori.

### **Articolo 12**

#### **Incarico diretto. Definizione**

<sup>1</sup>Il committente può aggiudicare eccezionalmente una commessa direttamente ad un offerente senza bando di gara.

<sup>2</sup>L'offerente deve essere rispettoso dei principi generali dell'art. 5 cpv. 1 lett. c) e d).

### **Articolo 13**

#### **Campo di applicazione**

<sup>1</sup>È possibile procedere all'incarico diretto quando per singola commessa è data una delle condizioni seguenti:

- a) quando la spesa prevista non supera i seguenti importi:
  - fr. 50'000.-- per commesse edili di impresario e di pavimentazione stradale;
  - fr. 30'000.-- per commesse edili di altro genere e artigianali;
  - fr. 50'000.-- per commesse di fornitura;
  - fr. 150'000.-- per prestazioni di servizio;

- b) sulla base delle peculiarità tecniche o artistiche della commessa o per motivi della protezione della proprietà intellettuale un solo offerente entra in linea di conto e non vi è un'adeguata alternativa;
- c) il committente acquista beni (prototipi) o prestazioni nuove che a sua richiesta sono fabbricate o sviluppate nell'ambito di una commessa sperimentale, di ricerca, di studio o di sviluppo originale;
- d) a causa di eventi imprevedibili la commessa è divenuta a tal punto urgente che non può essere esperita un'altra procedura;
- e) il committente acquista beni ad una borsa merci;
- f) nel caso di commesse aggiudicate al vincitore di un concorso di progettazione;
- g) nei casi delle eccezioni del concordato intercantonale sugli appalti pubblici.

<sup>2</sup>I Comuni e gli altri enti pubblici possono fissare per regolamento valori soglia inferiori.

#### **Articolo 14**

#### **Concorso di idee o di progettazione**

<sup>1</sup>Si definisce concorso di idee o di progettazione quella procedura intesa a fornire al committente, soprattutto nel settore della pianificazione territoriale, dell'urbanistica, dell'architettura e dell'ingegneria civile nonché dell'elaborazione dei dati, un piano o un progetto, selezionati da una giuria in base ad una gara con o senza assegnazione di premi.

<sup>2</sup>La giuria è composta unicamente da persone fisiche indipendenti dai partecipanti alla gara. Essa esprime un preavviso all'indirizzo del committente.

<sup>3</sup>Il Consiglio di Stato ne regola la procedura.

### **CAPITOLO III - PROCEDURA LIBERA E SELETTIVA: NORME COMUNI**

#### **Articolo 15**

#### **Elementi del bando**

Gli elementi del bando sono:

- a) l'avviso di gara;
- b) le prescrizioni generali d'appalto;
- c) la descrizione dell'oggetto della gara, il luogo d'esecuzione e le eventuali prescrizioni speciali;
- d) il modulo d'offerta.

#### **Articolo 16**

#### **Premi e penalità**

Nei documenti di gara e nel contratto il committente può prevedere premi o penalità.

### **Articolo 17**

#### **Pubblicazioni**

<sup>1</sup>Le pubblicazioni avvengono nel Foglio ufficiale cantonale.

<sup>2</sup>Per casi particolari può essere prevista la pubblicazione anche nel Foglio ufficiale svizzero di commercio e/o negli organi di pubblicazione previsti dagli accordi internazionali.

### **Articolo 18**

#### **Termini**

Il committente fissa i termini per le domande di partecipazione o per la presentazione delle offerte, in modo che tutti gli offerenti dispongano di sufficiente tempo per esaminare la documentazione ed elaborare la domanda o l'offerta.

### **Articolo 19**

#### **Specifiche tecniche**

Il committente definisce le necessarie specificazioni tecniche nella documentazione di gara.

A tal fine tiene conto, per quanto possibile, delle norme internazionali o di quelle nazionali che traspongono norme internazionali.

## **CAPITOLO IV - OFFERENTE**

### **Articolo 20**

#### **Idoneità degli offerenti**

<sup>1</sup>Il committente può esigere dall'offerente la prova dell'idoneità finanziaria, economica e tecnica. A tal fine precisa i criteri di idoneità, tenuto conto della legislazione speciale.

<sup>2</sup>Possono essere richieste le prove di idoneità indicate nel bando o nella relativa documentazione.

### **Articolo 21**

#### **Capacità economica e finanziaria**

Il committente può chiedere all'offerente, a comprova della capacità economica e finanziaria, le seguenti referenze:

- a) idonee garanzie bancarie o di altri istituti che garantiscono l'erogazione dei crediti in caso di assegnazione della commessa;
- b) bilanci o loro estratti e, per le persone giuridiche, gli ultimi rapporti dell'organo di revisione;
- c) dichiarazione concernente la cifra d'affari globale e la mole dei lavori eseguiti dall'offerente negli ultimi esercizi.

## **Articolo 22**

### **Capacità tecniche**

Il committente può chiedere all'offerente i seguenti documenti a comprova delle capacità tecniche:

- a) documenti di studio e attestati di capacità professionale dei dirigenti o dei collaboratori professionali dell'offerente ed in particolare delle persone responsabili dell'esecuzione della commessa;
- b) dichiarazione riguardante le capacità in personale e i mezzi tecnici che concorrono nello svolgimento della commessa;
- c) l'elenco dei lavori eseguiti negli anni precedenti l'appalto, corredato dai certificati di buona esecuzione dei lavori più importanti, indicanti l'importo, il periodo e il luogo d'esecuzione;
- d) attestati sull'esistenza di un sistema riconosciuto di gestione della qualità;
- e) estratto del casellario giudiziario dei quadri dirigenziali e delle persone che sono responsabili dell'esecuzione della commessa;
- f) l'importanza dei lavori che l'offerente intende subappaltare, come pure la comunicazione della ragione sociale e della sede dei subappaltatori che partecipano all'esecuzione delle commesse.

## **Articolo 23**

### **Consorzio**

<sup>1</sup>Il consorzio tra offerenti è di principio ammesso.

<sup>2</sup>Il committente può tuttavia limitare o escludere questa possibilità nel bando.

<sup>3</sup>Ogni consorziato deve rispettare tutti i requisiti richiesti dalla presente legge e può partecipare ad un unico consorzio, ad eccezione del caso in cui riveste ruolo manifestamente subalterno.

## **Articolo 24**

### **Subappalto**

Il subappalto è vietato salvo se ammesso negli atti di gara; ogni subappaltatore deve rispettare tutti i requisiti richiesti dalla presente legge.

## **Articolo 25**

### **Esclusione**

Il committente esclude dalla procedura gli offerenti che:

- a) non adempiono ai criteri di idoneità;
- b) hanno dato al committente indicazioni false;
- c) non rispettano i principi sanciti all'art. 5 lett. c) e d) della legge;
- d) hanno comportamenti tali da impedire un'effettiva e libera concorrenza o da ostacolarla in modo rilevante;
- e) sono oggetto di una procedura di concordato o di fallimento;
- f) le ditte che abbiano i medesimi titolari o siano controllate dalle stesse persone e che non adempiono ai principi dell'art. 5.

## CAPITOLO V - OFFERTE

### **Articolo 26**

#### **Offerta**

<sup>1</sup>Gli offerenti devono inoltrare la loro offerta per iscritto, in modo completo e tempestivo.

<sup>2</sup>Il committente esclude dalla procedura le offerte tardive o quelle che presentano lacune formali rilevanti.

### **Articolo 27**

#### **Domande di partecipazione**

Le domande di partecipazione ad una procedura selettiva, presentate in modo completo e tempestivo, possono essere inoltrate al committente anche per posta elettronica, telefax, o altri mezzi previsti dal regolamento.

### **Articolo 28**

#### **Indennità**

<sup>1</sup>Gli offerenti non hanno diritto di principio ad alcuna indennità per l'elaborazione delle offerte.

<sup>2</sup>Sono possibili eccezioni, in particolare per prestazioni preliminari di studio, solo se indicate dai documenti di gara.

### **Articolo 29**

#### **Varianti**

Offerte deroganti dai moduli e dai progetti, oppure varianti nei metodi e programmi di esecuzione sono ammesse unicamente nei casi contemplati nell'avviso di gara.

### **Articolo 30**

#### **Validità delle offerte**

<sup>1</sup>Le offerte sono vincolanti e non possono essere ritirate per tre mesi dalla scadenza di gara.

<sup>2</sup>Il committente può prevedere, nei documenti di gara, un termine differente.

### **Articolo 31**

#### **Apertura delle offerte**

<sup>1</sup>Le offerte sono aperte in seduta pubblica conformemente all'avviso di gara.

<sup>2</sup>Il committente tiene un verbale d'apertura nel quale vengono indicati i nomi degli offerenti, gli importi delle offerte e le eventuali osservazioni concernenti i documenti e le irregolarità già manifestatesi al momento dell'apertura.

<sup>3</sup>Su richiesta è garantito a tutti gli offerenti e alle associazioni di categoria il diritto di prendere visione del verbale.

## CAPITOLO VI - AGGIUDICAZIONE

### **Articolo 32**

#### **Aggiudicazione**

<sup>1</sup>Il committente aggiudica la commessa a favore dell'offerta più vantaggiosa determinata sulla scorta di diversi criteri, quali il termine, la qualità, il prezzo, l'economicità, i costi di servizio, il servizio clientela, l'adeguatezza della prestazione, l'estetica, la compatibilità ambientale e il valore tecnico.

<sup>2</sup>I criteri di aggiudicazione devono essere indicati nei documenti del bando, in ordine di importanza.

<sup>3</sup>Trattandosi di beni ampiamente standardizzati, l'aggiudicazione della commessa può avvenire anche tenendo conto unicamente del criterio del minor prezzo.

### **Articolo 33**

#### **Decisione**

<sup>1</sup>La decisione di aggiudicazione, come pure quella di esclusione, è comunicata ai concorrenti.

<sup>2</sup>Essa deve indicare succintamente i motivi che hanno condotto all'esclusione di determinati offerenti o offerte, i criteri di aggiudicazione adottati e i rimedi di diritto, con l'avvertenza che il ricorso non ha, per principio, effetto sospensivo.

### **Articolo 34**

#### **Annullamento e rinuncia**

<sup>1</sup>In presenza di importanti motivi, il committente non è tenuto ad aggiudicare la commessa sulla base delle offerte ricevute.

<sup>2</sup>Esso può indire una nuova gara, rinunciare totalmente o parzialmente alle prestazioni, escluso ogni obbligo di risarcimento.

### **Articolo 35**

#### **Conclusione del contratto**

<sup>1</sup>Il contratto con l'offerente può essere concluso dopo l'aggiudicazione, scaduto il termine di ricorso, a meno che l'istanza di ricorso abbia concesso l'effetto sospensivo.

<sup>2</sup>Se al ricorso non è stato accordato effetto sospensivo, il committente comunica tempestivamente all'istanza di ricorso la conclusione del contratto.

## CAPITOLO VII - RIMEDI GIURIDICI

### Articolo 36

#### **Ricorso**

<sup>1</sup>Contro le decisioni dei committenti è dato ricorso diretto al Tribunale cantonale amministrativo.

<sup>2</sup>L'art. 13 della legge di procedura amministrativa non è applicabile.

### Articolo 37

#### **Decisioni impugnabili**

Sono considerate decisioni impugnabili singolarmente mediante ricorso al Tribunale cantonale amministrativo:

- a) gli elementi del bando;
- b) l'esclusione dell'offerente;
- c) la decisione sulla scelta dei partecipanti nell'ambito della procedura selettiva;
- d) l'aggiudicazione, l'interruzione o l'annullamento della procedura.

### Articolo 38

#### **Motivi di ricorso**

<sup>1</sup>Il ricorso è proponibile contro:

- a) le violazioni di diritto, compreso l'abuso e l'eccesso del potere di apprezzamento;
- b) l'accertamento errato o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti.

<sup>2</sup>Non può essere addotto il motivo dell'inadeguatezza.

<sup>3</sup>Contro le decisioni di aggiudicazione non sono proponibili eccezioni che non sono state sollevate mediante impugnazione del bando.

### Articolo 39

#### **Garanzie processuali**

Chiunque adisce l'autorità di ricorso deve fornire su ordine del Presidente, garanzie per le spese processuali presunte.

### Articolo 40

#### **Effetto sospensivo**

<sup>1</sup>Il ricorso non ha effetto sospensivo. Il Presidente può accordarlo d'ufficio o su istanza di una parte.

<sup>2</sup>La concessione dell'effetto sospensivo può essere subordinata alla prestazione di un'adeguata garanzia.

<sup>3</sup>La procedura è retta dagli artt. 21 segg. della legge di procedura per le cause amministrative.

### **Articolo 41**

#### **Decisione**

<sup>1</sup>In caso di accoglimento del ricorso, il Tribunale amministrativo, di regola, rinvia la decisione al committente, con o senza condizioni vincolanti, affinché renda una nuova decisione. Quando dispone degli elementi necessari, può decidere esso stesso nel merito.

<sup>2</sup>In caso di accoglimento del ricorso, se la decisione di aggiudicazione ha già dato luogo alla stipulazione del contratto, l'autorità di ricorso si limita ad accertarne l'illiceità.

### **Articolo 42**

#### **Risarcimento dei danni**

<sup>1</sup>I committenti rispondono dei danni se viene accertata l'illiceità della loro decisione.

<sup>2</sup>La domanda di risarcimento deve essere presentata, al più tardi un anno dopo l'accertamento, al giudice civile del foro del committente.

## **CAPITOLO VIII - CONTRATTO E SUE CONDIZIONI**

### **Articolo 43**

#### **Contratto**

<sup>1</sup>Operata l'aggiudicazione, viene stipulato un contratto scritto.

<sup>2</sup>Fanno parte del contratto gli atti, i piani e i progetti che sono stati alla base del bando di gara.

### **Articolo 44**

#### **Divieto di cessione**

<sup>1</sup>L'assuntore deve assicurare in proprio la commessa aggiudicata.

<sup>2</sup>Il committente ha il diritto di rescindere il contratto in caso di cessione totale o parziale non autorizzata a terzi e di chiedere il risarcimento dei danni.

<sup>3</sup>Solo in casi eccezionali e per motivi gravi, con il preventivo consenso scritto del committente, il contratto può essere ceduto, in tutto o in parte, a terzi, oppure è consentito associarsi con altre ditte, sempre che queste adempiano tutti i requisiti prescritti dalla presente legge.

## **CAPITOLO IX - SANZIONI E VIGILANZA**

### **Articolo 45**

#### **Sanzioni amministrative**

<sup>1</sup>In caso di gravi violazioni della presente legge, il Consiglio di Stato può escludere il contravventore da ogni aggiudicazione per un periodo massimo di 5 anni.

<sup>2</sup>Sono considerate gravi violazioni:

- a) la cessione parziale o totale del contratto senza l'accordo del committente;
- b) il subappalto senza l'accordo del committente;
- c) l'ottenimento dell'aggiudicazione sulla scorta di false indicazioni;
- d) condanne giudiziarie per cattiva condotta dei lavori o per infrazioni alle disposizioni legislative sulla protezione dei lavoratori o sui contratti collettivi di lavoro nei cinque anni precedenti l'aggiudicazione;
- e) comportamenti tali da impedire un'effettiva e libera concorrenza o da ostacolarla in modo rilevante;
- f) la corruzione attiva o passiva ai sensi del Codice penale svizzero.

#### **Articolo 46**

**Vigilanza**

Il Consiglio di Stato vigila sulla corretta applicazione della legge.

### **CAPITOLO X - DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

#### **Articolo 47**

**Disposizioni  
transitorie**

La presente legge non si applica a procedure di aggiudicazione già pendenti, ad eccezione delle vie di ricorso.

#### **Articolo 48**

**Entrata in vigore**

Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino.

Il Consiglio di Stato ne fissa la data dell'entrata in vigore.

## ABROGAZIONI E MODIFICHE DI LEGGE

### I.

#### Abrogazione di legge

Con l'entrata in vigore della presente legge è abrogata:

- Legge sugli appalti del 12 settembre 1978.

### II.

#### Modifica di leggi

Con l'entrata in vigore della presente legge sono modificate:

- **Legge organica comunale del 10 marzo 1987:**

art. 113            abrogato

art. 113a)        abrogato

art. 114            abrogato

- **Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici del 12 dicembre 1907:**

art. 14            abrogato

- **Legge sul consorzio dei Comuni del 21 febbraio 1974:**

art. 21 cpv. 1 lett. g)    abrogato

- **Legge organica patriziale del 28 aprile 1992:**

art. 95            abrogato

- **Legge sulla protezione e l'esercizio delle professioni di ingegnere e architetto e dei tecnici progettisti del 20 marzo 1990:**

art. 33            abrogato

art. 34            abrogato

art. 35            abrogato

art. 36            abrogato

art. 37            abrogato

- **Legge sulle misurazioni catastali del 2 febbraio 1933:**

art. 49            abrogato